

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1728)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(SULLO)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

col **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

col **Ministro dell'Industria e del Commercio**

(COLOMBO)

e col **Ministro delle Partecipazioni Statali**

(BO)

NELLA SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1961

Provvedimenti a favore degli invalidi civili

ONOREVOLI SENATORI. — Scopo del presente disegno di legge è quello di rendere operante il precetto costituzionale volto ad assicurare ai cittadini parzialmente inidonei a proficuo lavoro l'inserimento nel ciclo produttivo mediante norme che, previa qualificazione professionale del soggetto, conferiscano ad esso la possibilità di ottenere un posto di lavoro.

Occorre però tener presente due grandi categorie di invalidi e cioè quelli che dopo la guarigione clinica da fatto morboso o traumatico potranno essere riammessi alla precedente attività lavorativa esercitata e

quelli che, al contrario, dovranno essere sottoposti ad una vera e propria qualificazione professionale.

Per i mutilati e invalidi civili che possono ritornare al proprio mestiere il reinserimento nella vita lavorativa richiede solo un processo di riallenamento graduale. Per i minorati, invece, che debbono essere avviati verso una nuova attività professionale dovranno considerarsi vari fattori, quali: l'età, l'intelligenza, il tipo di mutilazione, le possibilità di assorbimento da parte del mercato economico, eccetera.

Si sono perciò individuati i soggetti passivi dell'obbligo di collocamento nelle aziende con più di 50 dipendenti, in quanto la esperienza fatta in sede di avviamento di minorati di guerra, per servizio e del lavoro ha dimostrato che le attività professionali che appaiono più adatte alla grande massa degli invalidi sembrano essere quelle svolte in opifici industriali per le quali i moderni processi di automazione richiedono anzitutto qualità sensoriali ed intellettive e non mero spiegamento di prevalente energia muscolare.

Nel campo della rieducazione fisica dei minorati si è pertanto, sia pure episodicamente — trattandosi di proposta di legge prevalentemente tesa a costituire rapporti giuridici di assunzione obbligatoria — valorizzata l'esperienza accumulata nel corso dell'ultimo decennio da coloro che si sono occupati dell'argomento e cioè dagli organismi che hanno preso cura di migliaia di mutilati di guerra, ovvero da taluni enti assistenziali che, come per primo in Italia ha fatto l'I.N.A.I.L., hanno già raggiunto risultati lusinghieri e tali da incoraggiare ogni ulteriore tentativo condotto in tal senso.

* * *

Nell'articolo 1 si individuano i soggetti passivi nel settore privatistico i quali sono tenuti ad occupare, solo in occasione di nuove assunzioni, un mutilato od invalido civile ogni 10 lavoratori validi assunti sino a raggiungere la proporzione di un invalido ogni 50 dipendenti in forza; tale modalità di assunzione ha lo scopo di graduare nel tempo gli obblighi di legge.

Nell'articolo 2, allo scopo di favorire la occupazione dei mutilati ed invalidi civili qualificati o specializzati si conferisce ai datori di lavoro la facoltà di assumere direttamente (cioè senza il tramite dell'organo di collocamento) i minorati aventi una qualifica impiegatizia oppure una particolare qualificazione professionale nonchè il possesso di attestati di conseguita idoneità rilasciati da istituzioni scolastiche o da corsi di formazione professionale.

Le assunzioni degli invalidi privi di detti requisiti professionali si effettuano invece in base a richiesta numerica da rivolgere al competente ufficio di collocamento che avvierà i lavoratori tenuto conto del loro stato di bisogno e delle altre circostanze previste dall'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sul collocamento dei lavoratori.

Considerato, poi, che molte aziende, in via amministrativa, hanno ottenuto e possono tuttora conseguire parziali dispense dall'obbligo di assumere invalidi di guerra, l'articolo 2, nel suo ultimo comma, prevede che la quota degli invalidi di guerra escomputati possa essere saturata in eguale proporzione da orfani di guerra e dai mutilati ed invalidi civili che per la loro qualificazione hanno titolo ad essere assunti direttamente dai datori di lavoro.

L'articolo 3 individua i beneficiari della legge fornendo la definizione degli invalidi civili senza introdurre, quanto all'età, diversi limiti per gli appartenenti all'uno o all'altro sesso.

L'articolo 4, allo scopo di qualificare e rieducare fisicamente e professionalmente gli invalidi civili, deferisce al Ministro per il lavoro la facoltà di determinare la percentuale dei posti da riservare ai lavoratori nei normali corsi di addestramento professionale e prevede la possibilità per i minorati civili, impediti fisicamente a frequentare detti corsi, di essere ammessi ad appositi corsi istituiti nei centri di rieducazione professionale dell'I.N.A.I.L. e dell'Opera nazionale invalidi di guerra, oppure a Centri di rieducazione professionale promossi o autorizzati dallo stesso Ministro del lavoro.

L'articolo 5 prevede l'istituzione di Commissioni sanitarie a cui spetta l'accertamento della qualifica di invalido civile e del grado di riduzione della capacità lavorativa. Gli organi collegiali predetti sono composti oltre che da funzionari statali anche da sanitari di enti specializzati nel campo della infortunistica e della invalidità.

Nell'articolo 6 si stabiliscono le modalità per l'iscrizione nel ruolo degli aspiranti al collocamento obbligatorio.

Stabilita, con le norme contenute nell'articolo 7, la parità di trattamento economico-giuridico da garantire agli invalidi, si definiscono poi, nell'articolo che segue, le modalità attinenti alle denunce sulla situazione occupativa dei validi, costituente base imponibile, che i privati datori di lavoro sono tenuti ad effettuare periodicamente.

I successivi articoli 9 e 10 fissano le penali a carico delle aziende private inadempienti agli obblighi di legge e prevedono la possibilità della conciliazione amministrativa per coloro che sono incorsi nelle ammende.

Nell'articolo 11 sono previste agevolazioni a favore degli appartenenti alla categoria invalida nei concorsi, e assunzioni obbligatorie senza concorso nei posti iniziali della carriera ausiliaria e del personale operaio delle pubbliche amministrazioni.

L'articolo seguente prescrive le modalità concernenti la trasmissione delle denunce periodiche dei posti disponibili e della correlativa occupazione invalida nelle dette Amministrazioni.

L'articolo 13 stabilisce che la vigilanza per l'applicazione della legge spetta al Ministero del lavoro che la esercita a mezzo dell'Ispettorato del lavoro.

L'articolo 14, infine, prevede che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad emanare, con proprio decreto, disposizioni per unificare in un solo prospetto riepilogativo numerico i dati e le notizie che i privati datori di lavoro sono tenuti periodicamente ad inviare ai competenti Uffici od enti per consentire l'applicazione delle leggi relative all'assunzione obbligatoria al lavoro degli appartenenti alle varie categorie di mutilati ed invalidi.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I privati datori di lavoro i quali, fatta esclusione degli apprendisti, abbiano complessivamente alle loro dipendenze più di 50 lavoratori tra operai ed impiegati sono tenuti ad occupare, in occasione di assunzioni di nuovo personale, un mutilato o invalido civile per ogni 10 lavoratori da assumere, sino a raggiungere la proporzione di un mutilato o invalido civile per ogni 50 dipendenti in forza o frazione di 50 superiore a 25.

Le imprese di navigazione aerea non sono tenute, per quanto concerne il solo personale navigante, all'osservanza dell'obbligo di cui al precedente comma.

Art. 2.

I privati datori di lavoro possono assumere direttamente i mutilati e gli invalidi civili iscritti nei ruoli di cui al successivo articolo 6, aventi una qualifica impiegatizia o una particolare specializzazione o qualificazione, oppure che siano in possesso di attestati di conseguita idoneità rilasciati dalle istituzioni scolastiche o dai corsi di formazione professionale promossi o autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I privati datori di lavoro sono tenuti a dare comunicazione nominativa al competente Ufficio di collocamento dei lavoratori assunti direttamente, entro cinque giorni dall'assunzione.

Le assunzioni di mutilati e invalidi civili non aventi le qualifiche o gli attestati di cui al primo comma debbono essere effettuate tramite gli Uffici di collocamento e con richiesta numerica.

Gli Uffici di collocamento avvieranno i lavoratori richiesti numericamente in conformità dei criteri previsti dall'articolo 15, quarto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Nei casi di riduzione delle aliquote di invalidi di guerra per effetto di concessione di parziale esonero ai sensi dell'articolo 15 della legge 3 giugno 1950, n. 375, i privati datori di lavoro debbono assumere, in eguale proporzione, tanti orfani di guerra e mutilati e invalidi civili, per i quali ultimi sia ammessa l'assunzione diretta a norma del primo comma del presente articolo, quanti sono gli invalidi di guerra non assunti.

Art. 3.

Hanno diritto ad essere assunti al lavoro, agli effetti della presente legge, coloro che non avendo superato il 45° anno di età, siano affetti da minorazioni fisiche, non dipendenti da cause di guerra o di lavoro o di servizio, che ne riducano la capacità lavorativa in misura non inferiore al 40 per cento.

La disposizione precedente non si applica ai ciechi ed ai sordomuti, nonchè ai mutilati ed invalidi civili che, a giudizio della Commissione di cui al successivo articolo 4, abbiano perduto ogni capacità lavorativa o possano, per la natura e il grado della loro mutilazione o invalidità, riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Possono essere conteggiati nella percentuale di assunzione obbligatoria i mutilati e gli invalidi civili che, durante il rapporto di lavoro obbligatoriamente costituito, abbiano superato il 45° anno di età, ovvero abbiano conseguito un aumento della capacità lavorativa in misura superiore al limite previsto dal primo comma del presente articolo ai fini dell'assunzione al lavoro.

Art. 4.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può determinare la percentuale dei posti da riservare ai mutilati e invalidi civili nei normali corsi di addestramento professionale promossi o autorizzati ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.

Gli invalidi e mutilati civili la cui minorazione fisica impedisca loro di frequentare i normali corsi di addestramento possono essere avviati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai corsi all'uopo istituiti nei centri di rieducazione professionale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra o di altri enti.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può inoltre promuovere o autorizzare l'istituzione di appositi centri di rieducazione professionale per gli invalidi e mutilati civili.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può finanziare i corsi e i centri di cui al secondo e terzo comma con le modalità previste dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.

Art. 5.

Presso gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione è costituita una Commissione nominata dal Prefetto e composta dal medico provinciale che la presiede, da un ispettore medico del lavoro, da un medico dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, da un medico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e da un medico dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra con il compito di accertare la minorazione fisica, la causa invalidante e di valutare il grado della residua capacità lavorativa o di dichiarare l'inabilità permanente a proficuo lavoro dei mutilati e degli invalidi civili che ne facciano richiesta ai fini di ottenere l'iscrizione nell'apposito ruolo di cui al successivo articolo 6.

Le funzioni di segretario di detta Commissione sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva del competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione.

Contro il giudizio della Commissione l'interessato può ricorrere, entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione, alla Commissione centrale composta da un ispettore generale medico del Ministero della sanità che

la presiede, dal Capo dell'Ispettorato medico centrale del lavoro, da un medico della Direzione centrale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, da un medico della Direzione centrale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e da un medico della sede centrale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

La Commissione centrale è nominata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed ha sede presso l'Ispettorato medico centrale del lavoro.

Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che rivesta qualifica non inferiore a consigliere di prima classe.

La durata in carica dei detti organi collegiali è di un quinquennio.

Art. 6.

Presso gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione è formato, con la collaborazione di rappresentanti delle Associazioni nazionali mutilati ed invalidi civili, un ruolo dei mutilati ed invalidi civili aspiranti al collocamento. A tal fine gli interessati debbono presentare domanda corredata:

a) da una dichiarazione della Commissione provinciale sanitaria di cui al precedente articolo comprovante l'entità della minorazione e che l'invalido, per la natura ed il grado della sua mutilazione od invalidità, non sia di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti;

b) da tutti i documenti atti a dimostrare le attitudini professionali sia generiche che specifiche risultanti dai precedenti lavorativi o dagli attestati di conseguita idoneità rilasciati dalle istituzioni scolastiche o dai corsi direttamente promossi o autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

A ciascun mutilato o invalido l'Ufficio del lavoro e della massima occupazione, che ne

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dichiara l'idoneità al lavoro, rilascia un certificato attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale.

Art. 7.

Ai mutilati ed invalidi civili occupati a norma della presente legge presso privati datori di lavoro deve essere usato il normale trattamento economico e giuridico. Essi possono essere licenziati quando lo Ispettorato del lavoro accerti, su richiesta dell'imprenditore, la perdita di ogni capacità lavorativa o aggravamenti di invalidità tali da determinare pregiudizio alla salute ed alla incolumità delle persone nonché alla sicurezza degli impianti.

L'accertamento di cui sopra deve essere immediatamente notificato al lavoratore ed all'impresa interessati ed il relativo atto può essere, entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione, impugnato con ricorso, avente effetto sospensivo del licenziamento, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale il quale decide, entro trenta giorni, sentito il parere della Commissione centrale di cui all'articolo 5, comma terzo.

Art. 8.

Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, i privati datori di lavoro tenuti all'assunzione dei mutilati ed invalidi civili debbono presentare all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio una dichiarazione dalla quale risulti:

1) il numero complessivo del personale dipendente, diviso per stabilimento, per sesso e per categoria professionale e distinto tra personale già in forza all'inizio del semestre considerato e personale assunto nel corso del semestre in questione;

2) il numero, le generalità, la qualifica professionale e la data di assunzione dei mutilati ed invalidi civili occupati.

I privati datori di lavoro che svolgano la propria attività in più provincie sono tenuti a rendere la dichiarazione di cui al

comma precedente distintamente per le singole provincie ai competenti Uffici del lavoro e della massima occupazione e, complessivamente, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 9.

I privati datori di lavoro che non presentino in termini le denunce previste dal secondo comma dell'articolo 2 e dal precedente articolo sono puniti con un'ammenda da lire 5.000 a lire 50.000.

Gli inadempienti all'obbligo di occupare mutilati ed invalidi civili sono puniti con un'ammenda da lire 1.500 a lire 3.000 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto dalla presente legge riservato ai predetti minorati e non coperto.

Chiunque, non avendone diritto, ottenga o tenti di ottenere, con mezzi fraudolenti, occupazione quale mutilato o invalido civile, ai sensi della presente legge, è punito con la reclusione fino a 6 mesi, sempre che il fatto non costituisca più grave reato.

Le ammende previste dal presente articolo nonché le somme corrisposte a norma dell'articolo seguente sono versate dagli Uffici del registro direttamente al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Art. 10.

Nelle contravvenzioni previste dall'articolo precedente il contravventore, prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto di condanna, può presentare domanda di oblazione all'Ispettorato del lavoro competente per territorio il quale determina la somma da pagarsi entro i limiti minimo e massimo delle rispettive ammende, con facoltà di ridurne l'importo sino alla metà.

Per i recidivi nelle contravvenzioni di cui al primo comma dell'articolo precedente l'ammontare della somma non può essere inferiore al doppio della pena pecuniaria inflitta per la precedente contravven-

zione, e, in tal caso, non si tiene conto del limite massimo stabilito dal comma stesso.

Il versamento della somma fissata dall'Ispettorato del lavoro deve essere effettuata dal contravventore entro quindici giorni da quello della relativa comunicazione, e, in caso contrario, ha luogo il procedimento penale.

Art. 11.

Nell'ordine delle preferenze a parità di merito per la formazione della graduatoria dei pubblici concorsi per l'accesso agli impieghi civili delle pubbliche Amministrazioni è aggiunta, in fine, anche quella riferentesi alla categoria dei mutilati e invalidi civili.

I posti iniziali della carriera ausiliaria delle Amministrazioni dello Stato e delle corrispondenti carriere degli enti pubblici sono conferiti senza concorso, nella proporzione dell'1 per cento dei posti in organico o del contingente numerico, ai mutilati ed invalidi civili in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni, salvo quello dell'idoneità fisica, per l'assunzione ai pubblici impieghi.

Le pubbliche Amministrazioni sono tenute ad occupare, parimenti senza concorso, mutilati ed invalidi civili nella proporzione del 2 per cento in rapporto al contingente operaio e nei limiti delle vacanze.

Per quanto si riferisce al contingente operaio delle Amministrazioni dello Stato, la predetta percentuale deve essere osservata per ciascuna delle categorie previste dall'articolo 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90, e nei limiti delle vacanze.

È, tuttavia, richiesto l'accertamento dell'idoneità professionale, mediante apposita prova, per gli aspiranti all'assunzione nella prima e seconda categoria.

I provvedimenti di assunzione presso le pubbliche Amministrazioni non conformi alle disposizioni del presente articolo possono essere impugnati per l'annullamento tanto in via amministrativa quanto in via giurisdizionale su istanza sia dei singoli in-

validi civili iscritti come disoccupati presso gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione che delle Associazioni nazionali mutilati ed invalidi civili. Può ugualmente adirsi tanto la via amministrativa quanto la via giurisdizionale anche in caso di diniego di assunzione degli invalidi interessati.

Per i mutilati ed invalidi civili che devono assumersi in virtù del presente articolo, il limite di età per l'ammissione agli impieghi è prorogato fino al compimento del 45° anno.

Art. 12.

Gli elenchi, le variazioni ed i prospetti che le pubbliche Amministrazioni sono tenute ad inviare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 11 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'articolo 10 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, dovranno contenere oltre i dati e le notizie relativi ai mutilati ed invalidi di guerra e per servizio, anche quelli concernenti i mutilati ed invalidi civili.

Art. 13.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge spetta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita a mezzo dell'Ispettorato del lavoro.

Art. 14.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad emanare, con apposito decreto, disposizioni per unificare in un solo prospetto riepilogativo numerico i dati e le notizie che i privati datori di lavoro sono tenuti periodicamente ad inoltrare ai competenti Uffici ed Enti nei termini di legge per ottemperare agli adempimenti connessi all'osservanza delle norme sull'assunzione obbligatoria degli appartenenti alle varie categorie di mutilati, invalidi ed assimilati.